

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)



Misura dell'integrazione salariale

L'importo del trattamento per le ore non lavorate è pari all'80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, ridotta della quota contributiva pari al 5,84%.

Massimali anno 2020

Con la circolare n° 20 del 10 febbraio 2020, l'Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimi per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, riguardanti l'anno 2020. Decorrono dal 1° gennaio 2020 e sono stabiliti nelle seguenti misure.

1° MASSIMALE per retribuzioni mensili lorde fino a € 2.159,48		2° MASSIMALE per retribuzioni mensili lorde oltre € 2.159,48	
Indennità mensile lorda	€ 998,18	Indennità mensile lorda	€ 1.199,72
Indennità mensile netta*	€ 939,89	Indennità mensile netta*	€ 1.129,66

*al lordo delle trattenute fiscali

Tale indennità è comprensiva dei ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturate durante il periodo di integrazione salariale.

MALATTIA

Lo stato di malattia insorto durante la sospensione non va comunicato né all'INPS né al datore di lavoro e si continuerà a percepire la cassa integrazione. Qualora lo stato di malattia sia antecedente alla sospensione dell'attività lavorativa, si continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia prevista dal CCNL solo se non viene sospesa la totalità del personale in forza nel proprio reparto o ufficio altrimenti il lavoratore entra in CIG.

DONAZIONE SANGUE

Al donatore viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito con diritto alla normale retribuzione.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Durante il periodo di inabilità per infortunio o malattia professionale la cassa integrazione viene sospesa, il lavoratore ha diritto all'indennità temporanea INAIL e alla sua integrazione se prevista dal CCNL.

FESTIVITÀ

Per i lavoratori retribuiti con la paga fissa mensile le festività sono a carico dell'INPS. Per i lavoratori retribuiti in rapporto alle ore lavorate, le festività del 25 Aprile, del 1 Maggio e del 2 Giugno sono a carico dell'azienda; le altre festività sono a carico dell'INPS.

Le festività sono a carico dell'azienda nel caso di CIG a orario ridotto o se la festività cade nei primi 15 giorni di sospensione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Il TFR matura per intero. Anche nel caso di accantonamento ad un Fondo Pensione il TFR matura e l'azienda continua a versarlo al Fondo scelto dal lavoratore.

PERMESSI PER ALLATTAMENTO

Al genitore sospeso a zero ore non competono i riposi giornalieri. Nel caso di riduzione di orario, si ha diritto all'indennità per i riposi giornalieri qualora gli stessi coincidono con le ore di attività lavorativa.

FERIE

Le ferie, nel prevalente orientamento del CCNL, non maturano se la sospensione a zero ore supera i 15 giorni nel mese, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa, in base alle ore effettivamente prestate.

CONGEDO PARENTALE

Nel caso in cui il congedo parentale (già richiesto) cada durante la sospensione, non essendo i due trattamenti cumulabili, si percepisce il trattamento CIG. Nel caso in cui si usufruisca del congedo prima dell'intervento della CIG, si può sospendere il congedo ed entrare in CIG.

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA

I ratei di tredicesima e quattordicesima si maturano solo nel caso di riduzione della prestazione lavorativa, in base alle ore effettivamente prestate. Nel caso di sospensione a zero ore non si maturano se questa supera i 15 giorni nel mese.

PERMESSI EX LEGGE 104/92

Nel caso in cui la CIG è a zero ore non compete nessun permesso retribuito. Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro i permessi vanno calcolati in proporzione ai giorni lavorati nel mese, maturando 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di effettivo lavoro.

CONGEDO MATRIMONIALE

Viene sospesa la cassa integrazione e si ha diritto all'intera retribuzione nei termini previsti dalla legge e dal CCNL.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto per intero per i periodi di CIG, sia a zero ore che ad orario ridotto.

PENSIONE

I periodi di CIG sono equiparati a quelli di effettivo lavoro e godono della contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione.

CONGEDO DI MATERNITÀ

E' vietato porre in cassa integrazione le lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di età del bambino. Tuttavia la lavoratrice può essere messa in CIG se tutto il personale del reparto, dell'ufficio o dell'azienda è sospeso dal lavoro. Per tutto il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro (maternità obbligatoria) la CIG viene sospesa e si ha diritto all'indennità di maternità.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Nel caso CIG a zero ore non è possibile richiedere il congedo biennale retribuito per l'assistenza ai disabili gravi. Se la richiesta viene presentata prima del periodo di CIG, si ha diritto ad usufruire del congedo retribuito. Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'orario di lavoro (CIG ad orario ridotto), si ha diritto al congedo per i soli giorni in cui non si percepisce l'integrazione salariale.